



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 96

OGGETTO: approvazione regolamento istituzione Imposta Provinciale di Trascrizione. Decreto L.gs.446/97

L'anno 1998 addì 27 del mese di novembre alle ore 10.15 in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di I convocazione.

Presenti Assenti

Barra Bruno	×	
Battisti Bengasi	×	
Battistoni Francesco		×
Brachetti Regino	×	
Capozzi Pietro Domenico		×
Cappelli Angelo		×
Ciuchini Vincenzo	×	
Conti Gianpaolo	×	
Di Mario Michele	×	
Dottarelli Luciano	×	
Fratoni Lanfranco	×	
Gemini Massimo		×
Innocenzi Antonio	×	

Presenti Assenti

Marini Giulio	×	
Nardini Ugo	×	
Panunzi Enrico	×	
Paolucci Pietro Maria	×	
Pompei Erino	×	
Rizzo Maurizio	×	
Rossetti Romolo	×	
Ruggeri Nadia	×	
Sacconi Roberto		×
Sangiorgi Massimo	×	
Sini Antonio	×	
Torricelli Giancarlo	×	

Presiede Il Presidente del Consiglio Provinciale: Regino Brachetti.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Su richiesta del consigliere Rossetti il Presidente pone in votazione l'anticipazione della discussione di questo punto all'ordine del giorno che è approvata con voti favorevoli 12 e 8 astenuti (DS,RC,PPI).

Quindi il Presidente invita a proseguire nei lavori.

Riferisce il consigliere Rossetti Presidente della commissione bilancio e propone di adottare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO

- Rilevato che l'art. 51 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 446/97 dispone l'abolizione dal 1° gennaio 1999, tra l'altro, dell'imposta erariale di trascrizione e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale stessa;
- Visto l'art. 56 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n° 446 il quale stabilisce che le Province possono, con regolamento, istituire l'imposta provinciale sulla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio;
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire adeguate risorse finanziarie all'ente, procedere all'approvazione di apposito regolamento istitutivo dell'imposta provinciale di trascrizione;
- Visto il decreto legislativo 15/12/1997 n° 446 e successive modifiche;
- Visto lo schema di regolamento relativo alla istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
- Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Bilancio in data 18/11/98;

DELIBERA

- 1) di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;
- 2) di approvare il regolamento istitutivo dell'imposta stessa redatto secondo quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n° 446 e successive modifiche, allegato alla presente deliberazione;
- 3) di comunicare il regolamento, unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e rendere gli stessi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Al termine il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta illustrata che è approvata con voti favorevoli dodici e otto contrari (DS,RC,PPI).

/arc


file: imposta erariale di trascrizione




Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Nicolò Piazza



IL PRESIDENTE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(Regio BRANCHETTI)




In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal **30 NOV. 1998**

Viterbo, li **30 NOV. 1998**

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE DINO



La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li **17 DIC. 1998**
- 9 DIC. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE



D' Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso amm.vo
Viterbo **30 NOV. 1998**
Il Segretario

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE DINO





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 96 DEL 24-11-98

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE



REGOLAMENTO
ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.
EX ART.56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15
DICEMBRE 1997, N.446

(I.P.T)

Art.1
(Istituzione dell'imposta)

In attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa;

L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446.

Art.2
(Presupposto dell'imposta)

L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dall'1 gennaio 1999.

L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità ipotecarie.

Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'Ufficio del P.R.A.:

- a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt 7 e 10 del DM Finanze n 514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M 514/92; sulle note dev'essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
- c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 3

(Modalità, termini e sanzioni)

Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.426.

Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una sanzione pari a quattro volte l'imposta dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa; la sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472. Il

pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non é stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.4 **(Misure dell'imposta)**

L'imposta provinciale e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1 gennaio 1999.

Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata in un periodo successivo al 1° gennaio.

Dette misure possono essere aumentate anche nel corso dell'esercizio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione.

La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro

automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 5

(Modalità di riscossione dell'imposta)

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, come previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A., e approvato con atto del responsabile dell'ufficio tributi della Provincia.

Art. 6

(Versamenti e obblighi del concessionario)

L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo.

Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo e supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art.7 **(Compensi del concessionario)**

Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446.

L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche.

Art.8 **(Ripresentazione di richiesta di formalità)**

Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 9 **(Rimborsi e recuperi)**

Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta

provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata entro tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, all'ufficio del PRA che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente delle somme versate a titolo di imposta provinciale sulla trascrizione, ed alle conseguenti annotazioni sul registro progressivo del PRA.

Analogamente il PRA provvede per i versamenti in eccesso.

Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate.

In caso di controversia con la parte il Concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

Il P.R.A. provvede altresì all'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del PRA. e provvede alla trasmissione alla Provincia per il seguito di competenza.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18.12.1997 -n.472 entro il termine di decadenza di tre anni.

Il concessionario provvede altresì alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e da comunicazione alla Provincia degli incassi con specificazione della loro causale.

Art. 10

(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art.56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A tale riguardo il concessionario e' tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.

Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art.11 **(Norme finali e transitorie)**

Il Consiglio provinciale, in assenza dell'individuazione da parte della Regione del soggetto concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione secondo le modalità dettate dalla vigente disciplina di legge

Nel caso di mancata individuazione da parte della Regione del soggetto concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche e comunque fino al 31 dicembre 1999, gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 relativi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso e ritardato pagamento, sono affidati all'A.C.I.- Automobile Club d'Italia- Ufficio provinciale di Viterbo attuale soggetto incaricato della liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione e della addizionale provinciale, sulla base della disciplina istitutiva di detta imposta, in quanto compatibile, e delle norme del presente regolamento.

Nella fattispecie di cui al comma 2 è affidata all'A.C.I. anche l'istruttoria delle istanze di rimborso e di recupero di imposta di cui all'art.9 del presente regolamento.

Per tali adempimenti, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note a norma dell'art.3 nonchè per i dati da trasmettere alla Provincia, competono all'A.C.i. i compensi nella misura determinata dalla disciplina in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.